

**Osservazioni Utilitalia**  
**Documento per la Consultazione 263/2021/R/GAS**  
**SMART METERING GAS:**  
**REGOLAZIONE DEGLI OUTPUT E DELLA PERFORMANCE DEL SERVIZIO DI MISURA E DEGLI**  
**OBBLIGHI DI FATTURAZIONE**  
**Orientamenti finali**

### **OSSERVAZIONI GENERALI**

Utilitalia manifesta un generale apprezzamento per la volontà espressa nel presente documento, di individuare un assetto regolatorio del servizio di misura gas, in grado di cogliere i benefici derivanti dal progressivo miglioramento prestazionale della telelettura per indirizzarli a favore dei clienti finali (code di fatturazione) e degli utenti della rete (sessioni di bilanciamento nel settlement). Analisi e proposte frutto di un lungo processo consultivo avviato nel DCO 570/2018/R/COM, poi continuato nella più articolata visione espressa nel DCO 487/2019/R/GAS, a cui ha fatto seguito l'incontro definito "tavolo tecnico" del 30 ottobre 2020.

Pur condividendo la necessità di razionalizzare la regolazione delle prestazioni della misura, riteniamo doveroso evidenziare le risultanze dei confronti applicativi condotte dalle Associate sulle proposte espresse nel DCO.

Alcune indicazioni assunte risultano, infatti, eccessivamente sfidanti nei tempi e penalizzanti in relazione alla correlata imputazione economica (indennizzi vs Clienti Finali e UDD).

Rispetto alla posa dei nuovi contatori, osserviamo che laddove per esigenze di servizio e quindi al di fuori della programmazione di sostituzione massiva, si debba sostituire un contatore tradizionale, ha senso accettare la posa di un contatore elettronico derogando il limite dei 90 gg per la messa in servizio.

Più complessa è la questione relativa ai contatori elettronici già installati al momento dell'entrata in vigore della futura deliberazione ma non teleletti, si ritiene che i 6 mesi messi a disposizione dagli operatori per risolvere le criticità che non ne hanno permesso la telelettura, siano tempi non congrui alle esigenze. Si propone pertanto un anno per tener almeno conto del fattore stagionalità, posto che molti contatori sono installati in località turistiche estive / invernali.

Sul tema specifico, va inoltre definitivamente chiarito il trattamento dei PdR in cui, avendo già installato un contatore con funzione di telelettura, nonostante le reiterate e documentate attività intraprese dall'operatore nel corso del periodo concesso, non si riesce a attivare la telelettura (impossibilità all'accesso, ovvero, mancanza di copertura della rete trasmissiva). A nostro avviso, onde evitare la retroattività delle disposizioni, questi PdR dovrebbero essere soggetti agli indennizzi, senza applicazione delle penalità per il mancato raggiungimento degli obiettivi di posa.



Tornando alla previsione di un periodo corrispondente a 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento per la verifica dell'intero parco contatori, compresi la messa in servizio dei declassati a "tradizionale", ribadiamo quanto già detto in precedenti occasioni consultive, circa la necessità di **concedere almeno un anno di tempo**.

La tempistica d un adeguato periodo transitorio si rende quanto mai necessaria anche in relazione all'incertezza dei dati con cui è stato tarato il meccanismo che riconosce parzialmente al distributore i costi sostenuti per gli indennizzi erogati al cliente finale (CF). Dai primi confronti interni, i valori di partenza assunti<sup>1</sup> non sembrano conciliabili con le situazioni rilevabili presso le nostre Associate<sup>2</sup>.

Riteniamo, pertanto, necessario e essenziale effettuare un adeguato monitoraggio su tutto il parco contatori, compresi quelli messi in servizio prima declassati a "tradizionale", al fine di tarare i corretti livelli di tasso "IF" di insuccesso fisiologico della telelettura per una adeguata calibrazione, ancora meglio se effettuata per specifica azienda (secondo il modello della regolazione incentivante la riduzione delle dispersioni), del riconoscimento parziale dei costi di indennizzo. Occorre infatti raccogliere tale indicatore da tutti i DSO specificandone in maniera chiara e dettagliata le modalità di raccolta e il calcolo derivante.

A valle del periodo transitorio, dunque del periodo di taratura del tasso di insuccesso fisiologico, si propone di far partire l'applicazione degli indennizzi ai CF, in modalità provvisoria senza indennizzi per il primo anno e a regime dal secondo.

L'attenzione sulla progressività della proposta, deriva dal relevantissimo impatto economico sotteso al sistema degli incentivi. Sensibilità rispetto una sostenibilità di impatto regolatorio già dimostrata da codesta rispettabile Autorità, a esempio nel sistema di Corrispettivi economici per il mancato rispetto degli standard di qualità nel DCO 167/2021/R/GAS, riassetto della Misura ai punti di Consegna della rete di Trasporto (un anno nel caso generale e 18 mesi per uno specifico indicatore).

A lato di tali considerazioni, stante la lunga gestazione del processo di approfondimento condotto, ci si attendeva che soprattutto per la trattazione di elementi prestazionali fosse affrontato anche il tema dell'incidenza del sistema mobile GSM e UMTS (2G/3G) su tali elementi.

Sebbene persista la necessità di garantire una transizione ordinata verso diverse tecnologie trasmissive, è di fondamentale importanza tenere conto, oltre alle tematiche sottoposte all'attenzione di codesta rispettabile Autorità con la nota interassociativa prot. 1221/2021 del 18

---

<sup>1</sup> E' fissato un tasso di insuccesso fisiologico della telelettura pari a [4%-5%] per l'anno 2022, [3,5%-4,5%] per l'anno 2023 e [3%-4%] per gli anni successivi.

<sup>2</sup> Sulle differenze sono state fatte alcune ipotesi. In mancanza di una formulazione standard le differenze potrebbero dipendere dalle diverse modalità di calcolo assunte. Altri hanno imputato le discrepanze al fatto che i valori indicati nascono dalle "osservazioni riportate nei report di monitoraggio delle associazioni", ancorché, nella nota 6, di pag. 20, sia espressamente riportato che tali dati siano stati forniti da sole due Associazioni. Essendo la scrivente Federazione non ricompresa in tale campione, potrebbe risultare che il valore medio individuato sia affetto dalla diversa incidenza del numero di apparecchiature di prima generazione rispetto al numero totale di contatori posati delle singole Imprese. Stante la limitatezza dell'offerta sul mercato del primo approvvigionamento delle apparecchiature, lo sforzo iniziale di posa ha portato all'installazione di un numero di apparecchi ad alta difettosità simile, in valore assoluto, per tutte le imprese sopra i 200.000, il successivo valore medio, però, potrebbe essere influenzato dal numero totale di contatori installati al momento della rilevazione per il calcolo.



maggio 2021<sup>3</sup>, anche del decadimento dei livelli prestazionali di connettività delle apparecchiature funzionali alla copertura territoriale e alla continuità nella progressiva dismissione delle reti in assenza di servizi roaming. La fattispecie, come è noto, andrà a incidere proprio sulle classi di PdR per i quali è richiesta una frequenza di lettura mensile con dettaglio giornaliero.

La tematica dell'avvicendamento tecnologico si ricollega, inoltre, anche alla finestra temporale in cui si propone di raccogliere i dati e il limite per la messa a disposizione degli stessi sul SII per i PdR con consumo annuo (CA) minore di 5.000 Sm3. Segnaliamo il rischio che, a parte le tempistiche per le eventuali revisioni della normazione tecnica, si debba procedere a un aggiornamento massivo dei software di bordo dei contatori esistenti, attività rispetto alla quale incide pesantemente il tema energetico e dei tempi, nonché, l'opportunità di rimandare l'intervento per la previsione del cambio di tecnologia trasmissiva che comporterà la sostituzione dell'intera apparecchiatura.

**Riteniamo pertanto che nel meccanismo di quantificazione degli indennizzi si debba tenere conto anche degli effetti derivanti dal decadimento prestazionale delle reti di trasmissione 2G/3G.**

Ferme tali presupposti generali si espongono di seguito considerazioni in merito agli spunti di consultazione proposti.

## **SPUNTI DI CONSULTAZIONE**

**Q 1. Si condividono gli obiettivi dell'intervento? In particolare, si riterrebbe maggiormente opportuno perseguire invece l'obiettivo di consentire la raccolta dei dati di misura svincolandosi dalla fine del mese (i.e.: lettura rolling), come discusso nell'ambito del tavolo tecnico del 30 ottobre 2020?**

Si esprimono pareri seguendo l'ordine degli obiettivi dell'intervento indicato in questa sezione del DCO.

Si condivide che nelle prossime sostituzioni di un contatore tradizionale con uno predisposto alla telelettura, la prima raccolta della misura possa avvenire entro un lasso di tempo ragionevole **a partire dalla installazione**, precisando, però, che la telelettura non è l'unico valore aggiunto della sostituzione e che, pertanto, anche un contatore di nuova generazione non comunicante, apporta un notevole miglioramento all'attività di misura del gas consegnato.

Anche in casi di telelettura non attiva, a parità di condizione di installazione, le Direttive emanate caratterizzano i nuovi contatori come fortemente evolutivi rispetto i tradizionali. Caratteristiche a cui è stata associata la semplificazione lessicale anglosassone "smart", non solo con riferimento alla capacità di acquisizione della lettura da remoto, ma anche rispetto a una serie di altri aspetti tecnici di utilità per il sistema gas, nonché, per il CF. Aspetti ricordiamo che hanno giustificato il calcolo costi benefici a supporto dell'investimento.

---

<sup>3</sup> Vedi lettera interassociativa prot. 1221/2021 del 18 maggio 2021 "Preannunciati approfondimenti su tematiche relative a valore residuo smart meter sostituiti anticipatamente"



Un nuovo contatore rende infatti disponibili gli elementi di seguito esposti, tutti acquisibili in locale anche in assenza di telelettura.

- Orologio/calendario dei gruppi di misura.
- Correzione di temperatura.
- Correzione di pressione.
- Registro totalizzatore del prelievo.
- Registri totalizzatori del prelievo per fasce multiorarie con distinzione: giorno feriale; sabato domenica, giorni festivi Santo Patrono;
- Curva di prelievo su base temporale parametrizzabile con specificazione di un buffer circolare di profondità.
- Salvataggio dei registri totalizzatori del prelievo con una frequenza parametrizzabile, al minimo semestrale e al massimo mensile.
- Il salvataggio dei registri totalizzatori di cui al presente.
- Sicurezza dei dati di prelievo mediante meccanismi di protezione e di controllo dei dati di prelievo.
- Display che consenta la visualizzazione, su richiesta del cliente di gran parte delle informazioni raccolte dal contatore.
- Autodiagnostica
- Aggiornamento del software dei programmi a bordo dei gruppi di misura.
- Elettro-valvola.

Si condivide l'obiettivo di **disporre di letture effettive con cadenza minima mensile**, effettuate in modo che si ottenga **il prelievo relativo all'ultimo giorno del mese**. Sebbene la lettura rolling sia di più facile gestione e programmazione, si comprende il beneficio per il sistema di avvicinare la data di lettura nell'intorno del fine mese. Su questo aspetto i DSO sono disponibili a dare il loro contributo per il miglioramento del sistema di misura, **purché tutte le nuove tempistiche che si prospettano, seppur sfidanti, siano concretamente attuabili ed economicamente sostenibili, in termini di analisi costi/benefici, per i DSO e per il sistema gas nel suo complesso, inclusi i consumatori.**

E' altamente condivisa la necessità di **minimizzare le c.d. "code di fatturazione"**, tipicamente possibili nel caso vi sia un periodo di tempo considerevole tra la raccolta delle misure e la loro messa a disposizione al SII.

Si condivide l'assunzione di coordinare la regolazione degli **indennizzi automatici nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale**. Rispetto a tale principio, si anticipa quanto meglio specificato in seguito, sulle novità proposte, laddove, si incrementa in modo esponenziale gli effetti economici del ritardo di messa a disposizione del dato acquisito al sistema distaccandosi di fatto dal modello elettrico.



Non si condivide, invece, il principio di porre le basi affinché, a medio termine, **ogni mese sia disponibile un set completo di letture con dettaglio giornaliero per tutti i punti di riconsegna**. Oltre che per le ricadute sugli effetti legati alla durata della batteria, si osserva che ai fini del settlement, la lettura del dato giornaliero perde di significato per la stragrande maggioranza dei consumi dei PdR con CA < 5000 Sm<sup>3</sup> essendo gli stessi per loro natura, fortemente prevedibili e ricostruibili a livello giornaliero a partire dal dato mensile.

---

**Q 2. Si condivide la tempistica entro cui tutti gli smart meter già installati siano da considerarsi in servizio ai sensi delle direttive recanti funzionalità e requisiti? Si ritiene adeguato il periodo transitorio indicato?**

Come ampiamente illustrato in precedenti occasioni di consultazione, si ritiene che i 6 mesi messi a disposizione dagli operatori per risolvere i problemi che non ne hanno permesso la telelettura, non consentono il superamento delle criticità che hanno generato la discontinuità di funzionamento.

Né, tanto meno, è stato possibile utilizzare il periodo intercorso dalla proposta dell'Autorità a oggi, per avviare su base *volontaria* tali attività, essendo nel frattempo intervenuta la riduzione dell'operatività delle Imprese per la pandemia del Covid-19.

Come anticipato nella parte delle osservazioni generali, si propone che venga concesso almeno un anno per svolgere tali attività, quantomeno per tener conto del fattore stagionalità, posto che molti PdR risultano installati in località turistiche estive e invernali. Anno rispetto al quale, si dovrà in ogni caso tenere conto dei prossimi sviluppi della situazione Covid-19, soprattutto laddove è richiesto un intervento con la presenza in loco del CF.

Rispetto agli esiti di tali attività, va chiarito il trattamento degli Smart meter non teleletti presso cui, nonostante le reiterate e documentate attività intraprese, non si riuscisse ad attivare il servizio da remoto.

Le casistiche motivazionali possono essere di varia natura, tipo impossibilità di accesso fisico al sito di installazione per responsabilità del CF, come situazioni di scarsa copertura della rete trasmissiva 2G/3G e in cui non è possibile sostituire l'apparecchiatura fintanto non è attiva altra copertura di rete (NB-IOT) ecc.

Essendo tali contatori già contabilizzati secondo l'attuale regolazione, andrebbe evitata un'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni. In questi casi, al massimo potrebbero trovare applicazione gli indennizzi, senza alcuna applicazione delle penalità per il mancato raggiungimento degli obiettivi di posa.

In ogni caso, auspichiamo che non ci siano differenze di trattamento rispetto a un CF che vede riconoscersi un eventuale indennizzo con un tempo di messa in servizio di 90 gg rispetto all'applicazione sui casi dei contatori declassati. In tal senso si ritiene che gli obblighi di corresponsione degli indennizzi, partano tutti dalla medesimo termine temporale.

Un ultimo aspetto collegato alla messa in servizio dello SM, rispetto alla quale sarebbe opportuno condurre qualche riflessione di opportunità, è riferito al fatto che da tale data



per il CF cessa la possibilità di utilizzo dell'autolettura. Le imprese di vendita hanno investito molto su questo strumento di partecipazione attiva dei clienti, in quanto elemento di positiva collaborazione nei rapporti contrattuali tra le parti. Riteniamo pertanto doveroso quanto meno lasciare la possibilità di utilizzare l'autolettura per tutti i contatori oggi declassati a tradizionali fino alla loro rimessa in servizio e, per quelli nuovi installati, fino alla scadenza dei 90 gg dalla sua installazione.

---

**Q 3. Si condividono la frequenza di raccolta della misura per gli smart meter di classe G4 e G6? Si ritiene opportuno prevedere fin d'ora la necessità del dettaglio giornaliero anche per tali calibri?**

Si condivide la frequenza di raccolta della misura proposta per gli smart meter di classe G4 e G6 e la suddivisione di questi per classi di consumo annuo.

Come già anticipato, non si condivide rendere ogni mese disponibile un set completo di letture con dettaglio giornaliero per tutti i punti di riconsegna. Ai fini del settlement la lettura del dato giornaliero perde di significato per i consumi dei PdR con CA < 5000 Sm<sup>3</sup> essendo gli stessi, per loro natura, fortemente prevedibili e ricostruibili a livello giornaliero a partire dal dato mensile. Il cambio di paradigma comporta inoltre la revisione delle norme e il conseguente aggiornamento massivo dei software di bordo dei contatori esistenti, attività rispetto alla quale incide pesantemente il tema energetico.

---

**Q 4. Si considera correttamente individuato il periodo di tempo nel quale è possibile rilevare le misure al fine della riconduzione della lettura della fine del mese?**

Ancorché condivisibile la lettura mensile dei G4-G6, si esprime forte perplessità rispetto al termine della finestra dei +3 gg, laddove, poi si prevede la messa a disposizione del dato sul SII al 4° giorno, fatto che di per se non consente l'utilizzo dell'intera finestra disponibile -3+3 gg. Si suggerisce, pertanto, in alternativa, di poter effettuare le letture in una finestra -6-0, che a parità di giorni di quella proposta (6 gg) offre il vantaggio di fornire al CF sempre una lettura a mese solare rispetto alla possibilità che sullo stesso PdR si abbiano nominalmente due letture ufficiali nello stesso mese (es. lettura la 2 marzo per i consumi di febbraio e lettura al 29 marzo per i consumi di marzo).

Sull'implementazione della messa a disposizione dei dati nella finestra utile, riteniamo doveroso che siano condotti approfondimenti rispetto a quanto oggi previsto nelle norme tecniche. Il noto tema del consumo energetico ha reso infatti necessarie scelte di opportunità che definiscono requisiti minimi che potrebbero mal conciliarsi con un dettaglio giornaliero, ma anche sui livelli prestazionali proposti per la finestra (requisito minimo 85% a 5 gg M+1 di quanto si riduce la prestazione attesa al 3 gg?).

Il rischio è che, a parte le tempistiche di revisione delle norme, si debba procedere a un aggiornamento massivo dei software di bordo. Attività che come già detto, incide pesantemente dal punto di vista dei consumi energetici del pacco batterie in campo, laddove, invece, si dovrebbe rimandare l'intervento in vista della previsione di un prossimo cambio di tecnologia trasmissiva che comporterà la sostituzione dell'intera apparecchiatura.



---

**Q 5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in materia di frequenza minima di fatturazione?**

Si condivide l'orientamento di uniformare la fatturazione superando l'attuale distinzione tra clienti basata sulla presenza o meno di uno SM.

---

**Q 6. Si condivide l'orientamento di limitare la contabilizzazione dei consumi stimati nel caso di disponibilità della lettura effettiva di fine mese?**

Si concorda col voler limitare la contabilizzazione dei consumi stimati nel caso di disponibilità della lettura effettiva di fine mese, purché questa misura sia riferita solo ai PDR con fatturazione mensile, vale a dire clienti con consumo superiore a 5.000 Sm<sup>3</sup>/anno.

La parte del testo del comma 6.6 del TIF, lettera a), sostituito dalle parole *“clienti del settore gas naturale titolari di punti non dotati di smart meter e quelli dotati di smart meter per cui non è disponibile la lettura mensile relativa all'ultimo giorno del mese”*, potrebbe dare adito a inibire la contabilizzazione di volumi utili nelle fatturazioni non mensili, di emissione rolling, laddove, si quantificano i migliori volumi stimati dalla data dell'ultima lettura mensile alla data di fatturazione. In generale andrebbe chiarito il dettaglio operativo su come considerare la data di lettura ricadente nella finestra di rilevazione rispetto al calcolo del volume da fatturare al cliente finale. Una lettura effettuata, a esempio, il 28 del mese, per una fatturazione emessa il 15 del mese successivo, comporta a nostro avviso un volume che somma al volume rilevato, la stima dei consumi dei giorni complementari alla fine del mese (28-29-30) e di quelli fino alla data di emissione della fattura stessa (1-15).

---

**Q 7. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in materia di messa a disposizione delle misure al SII?**

La proposta di contrarre progressivamente i tempi per la messa a disposizione al SII dei dati delle letture di tutto il parco contatori (e dunque agli UdD), implica uno sforzo organizzativo notevole da parte delle aziende. In tal modo si riducono molto i tempi per la raccolta e validazione delle letture. Per essere realizzabile, come accennato allo spunto Q3, è indispensabile che la finestra di lettura dei G4-G6<5000 sia nell'intorno -6;0.

Su questa categoria di PdR, inoltre, si propone la lettura del parallelismo esistente con il settore elettrico, laddove, le letture con SM di prima generazione per i contatori con potenze sotto i 55 kW e trattamento a Fasce; a fronte di un indennizzo di 10 € da corrispondere al CF in assenza di letture reali per 2 mesi consecutivi, **prevede il termine di pubblicazione della lettura di fine mese M entro il 20° giorno solare del mese M+1**. E questo nonostante i noti vantaggi della telelettura del sistema elettrico rispetto a quello degli SM gas, in termini di stabilità del mezzo di comunicazione e assenza dei numerosi problemi sulla batteria. Si evidenzia che tale normativa è prevista per i contatori elettrici di prima generazione (pari a quelli gas attuali), e che un requisito più spinto è stato raggiunto solo con la seconda generazione.

Una soluzione simile anche nel gas, renderebbe più percorribile il recupero delle letture fallite in campo, laddove, l'accessibilità al segnante locale lo consente. Attività che richiede





tempi non compatibili con l'obbligo di effettuare le stese come riscontro alternativo della telelettura fallita nella finestra di fine mese.

Stante quanto sopra, si propone di valutare la possibilità di consentire la data di pubblicazione delle letture oltre il sesto giorno lavorativo, almeno per la fascia domestica rappresentata dalla classe di PdR con contatori di calibro G4-G6 e CA < 5000 Sm<sup>3</sup>.

Inoltre, si chiede di tener conto di eventuali ritardi dovuti a problemi tecnici di ricezione del flusso informativo da parte del SII.

---

**Q 8. Si condivide l'orientamento in tema di indennizzi automatici nei confronti del cliente finale previsto dall'Autorità?**

Si ribadisce quanto riportato nella parte delle osservazioni generali in relazione all'incertezza dei dati con cui è stato tarato il meccanismo che riconosce parzialmente al distributore i costi sostenuti per gli indennizzi erogati al cliente finale (CF).

Si ritiene, pertanto, fondamentale una accurata e completa misurazione di tale parametro per valutare, se fissare un valore medio nazionale, ovvero, un livello del coefficiente IF per azienda, in grado di delineare una traiettoria di efficientamento e di avvicinamento al livello target, commisurata a quello di partenza di ciascun DSO (in analogia al meccanismo di recuperi sicurezza regolati dalla RQDG che tanti benefici ha portato al sistema)

A tale fine, riteniamo necessaria l'adozione di un periodo transitorio di almeno un anno, per raccogliere dati da tutti i DSO, specificando in maniera chiara e dettagliata, le modalità di raccolta dei dati e i meccanismi di calcolo<sup>4</sup>. Questo consentirebbe di procedere sia verso una autodiagnosi interna per singolo DSO, sia produrre quegli elementi di monitoraggio necessari a tarare i corretti livelli di tasso "IF" di insuccesso fisiologico della telelettura.

Sull'argomento inciderà inoltre il decadimento dei livelli prestazionali di connettività per la progressiva dismissione delle reti di trasmissione 2G/3G in assenza di servizi roaming.

Il relevantissimo impatto economico sotteso al sistema degli incentivi, richiede, pertanto, un approccio modulato e progressivo ai fini della sua reale sostenibilità. A valle del periodo di monitoraggio, una volta individuato il tasso di insuccesso fisiologico iniziale e l'andamento migliorativo atteso (medio nazionale o per singolo DSO), auspichiamo si proceda per il primo anno a una applicazione degli indennizzi ai CF in modalità provvisoria, per poi andare a regime dal secondo anno, secondo il seguente schema.

---

<sup>4</sup> A titolo di esempio andrebbe chiarito se rientrano o meno nei dati presi a base dell'identificazione della stima delle percentuali del tasso d'insuccesso fisiologico sulla comunicazione degli SM (5,3%) i casi in cui lo SM è perfettamente comunicante ma si trova nell'impossibilità di comunicare per la presenza di ostacoli temporanei che interferiscono con il sistema GPRS/radio frequenza.





Periodo	Obblighi operatività
Monitoraggio	Raccolta dati standardizzata, con annesse modalità di calcolo del tasso “IF” di insuccesso fisiologico della telelettura da parte di ogni singolo DSO
Sperimentazione	Simulazione dell’applicazione del meccanismo degli incentivi, finalizzata a verificare la tendenza ai recuperi di efficienza rispetto il tasso atteso medio o specifico sul singolo DSO
Regime	Riconoscimento indennizzi

La progressiva applicazione proposta, consentirebbe anche le prime valutazioni sull’incidenza del decadimento dei livelli prestazionali di connettività per la dismissione delle reti 2G/3G.

Inoltre, si ritiene che il meccanismo, così come strutturato da un punto di vista operativo, restituisca dei risultati contraddittori rispetto alle premesse alla base dello stesso. In particolare, non si condivide di prendere in considerazione solo i casi di indennizzi ripetuti per lo stesso cliente finale fino a un valore di riferimento di 3 indennizzi per anno solare, escludendo pertanto dal beneficio compensativo proprio quelle situazioni di completa irraggiungibilità dello smart meter. Se la percentuale ipotizzata nel documento rappresenta la quota di SM gas fisiologicamente non raggiungibili, tipicamente per problemi della comunicazione da remoto, è allora probabile che, nel caso estremo e a regime, sarà necessario riconoscere ai clienti finali titolari dei PdR presso cui sono installati tali SM gas 6 indennizzi. In questo caso, l’elemento IND della formula di ristoro sarà pari a 0 e, essendo sempre minore del valore di 1 indennizzo per ciascuno dei clienti in esame, anche il ristoro al distributore sarà pari a 0, risultato in evidente contraddizione con il riconoscimento dell’esistenza di una quota di misuratori fisiologicamente non raggiungibili ed eccessivamente penalizzante per gli operatori.

Si propone, quindi, di porre come tetto massimo nel calcolare l’elemento IND la somma dei primi 3 indennizzi riconosciuti a ciascun cliente finale, a prescindere dal numero di indennizzi annui percepiti dallo stesso.

---

**Q 9. Si ritiene opportuno introdurre un tetto massimo agli indennizzi erogabili in ciascun anno civile al singolo cliente finale?**

Pur convenendo sulla necessità di incentivare la qualità del servizio, si rileva, con sempre maggior frequenza, il verificarsi di comportamenti attuati dai clienti finali che non consentono ai DSO di provvedere alla raccolta del dato di misura, con relative applicazioni di penali, non concettualmente accettabili.

Di contro si segnalano anche casistiche ove è il cliente stesso che chiede di poter effettuare direttamente l’autolettura, tramite cartolina, impedendo di fatto all’operatore di provvedere al servizio di lettura in loco dello SM non comunicante, ovvero, di svolgere



quelle attività richieste nel primo periodo di applicazione del provvedimento per la messa in servizio dei misuratori.

Nei casi in cui sia documentato che l'impedimento è dipeso dal cliente finale (es. raccolta firma, mail, ecc.), potrebbe essere adottato un periodo di esenzione alla corresponsione dell'indennizzo al cliente medesimo stabilendo opportune e mirate comunicazione verso lo stesso. Questo consentirebbe di agevolare l'attività del DSO, conseguentemente garantire fatturazioni più precise, eliminare comportamenti opportunistici e ottenere, in conclusione, una qualità del servizio certamente migliore. La proposta di introdurre un periodo di sperimentazione transitorio, in ogni caso, consentirebbe la raccolta di elementi in grado di dimensionare il tetto massimo agli indennizzi erogabili in ciascun anno civile al singolo cliente finale.

---

**Q 10. Si condivide l'orientamento in tema di compensazione alle imprese distributrici dei costi sostenuti per i casi di insuccesso fisiologico della telelettura?**

Si apprezza l'introduzione di un meccanismo di mitigazione degli impatti economici negativi degli indennizzi fino ad un livello fisiologico. Come evidenziato nella parte iniziale del documento, però, le aziende associate rilevano dei tassi di insuccesso della telelettura maggiori di quelli indicati nel DCO. Si chiede però di valutare attentamente quale sia il livello da applicare mediante i meccanismi progressivi illustrati nei precedenti punti.

---

**Q 11. Si ritiene preferibile che il tasso di insuccesso fisiologico sia determinato in base alla performance effettiva delle imprese, comunque entro un tetto massimo definito dall'Autorità, con un meccanismo più complesso ma che potrebbe incentivare ciascuna impresa al raggiungimento di un livello migliore della media?**

Si ribadisce la necessità di una accurata e completa misurazione di tale parametro per valutare appunto se fissare un valore medio nazionale, oppure, stabilire un livello del coefficiente IF per DSO, in modo da delineare una traiettoria di efficientamento e di avvicinamento al livello target commisurata al livello di partenza di ciascun DSO (in analogia al meccanismo di recuperi sicurezza regolati dalla RQDG che tanti benefici ha portato al sistema)

Per quanto esposto al Q8 sul parametro IND nella formula del nuovo comma 46.4 della RTDG, risulta inoltre, non condivisibile il meccanismo di compensazione, laddove, sono esclusi i casi di indennizzi ripetuti per lo stesso cliente finale fino a un valore di riferimento previsto per anno, individuato pari a 3 indennizzi per anno solare, in modo da fornire uno stimolo alle imprese a evitare situazioni di completa irraggiungibilità dello smart meter che di fatto ne pregiudicano l'utilità.

---

**Q 12. Si condivide l'orientamento in tema di indennizzi automatici nei confronti dell'utente della distribuzione previsto dall'Autorità?**

**Q 13. Si condividono, in particolare, gli obiettivi minimi in relazione alle tempistiche e alla qualità dei dati di misura periodici messi a disposizione dalle imprese di distribuzione con riferimento ai PDR MG e ai PDR MM dotati di smart meter?**



Da una prima analisi della metodologia e delle percentuali proposte, emerge una generale condivisione della previsione espressa al nuovo comma 15.6 del TIVG, relativa al rispetto del termine di messa a disposizione dei dati di misura (obiettivo minimo OM1\_TG, OM1\_TM).

Sugli indennizzi relativi alla qualità dei dati di misura, riscontriamo, invece, una eccessiva complessità nella fase applicativa e di controllo: tale complessità è relativa sia al doppio controllo sul medesimo perimetro di PDR MG (OM2\_QG100 e OM3\_QG30), sia della doppia verifica (mese M+1 e mese M+2, fattispecie rispetto alla quale non risulta chiaro se il dato M+2 abbia valore aggiuntivo o compensativo rispetto al dato M+1 per quanto riguarda il profilo degli indennizzi risultanti).

Le analisi su entrambi gli indicatori di performance, sembrerebbero essere calibrate sugli attuali tempi di messa a disposizione dei dati al SII (ossia 6 gg). Gli obiettivi minimi conseguentemente proposti, già particolarmente sfidanti (sia rispetto del termine che qualità del dato), risulterebbero difficilmente sostenibili una volta che tale intervallo verrà ridotto a regime<sup>5</sup>.

Riteniamo anche particolarmente sfidante aver fissato il parametro di qualità a partire dall'osservazione dei PdR su cui si riesce a raccogliere il 100% dei dati richiesti. Da analisi effettuate sulle possibili motivazioni a base del mancato raggiungimento del 100% contribuiscono errori episodico di carattere informatico come limite del sistema su cui non ci sono leve di azione come invece sul livello di prestazionale della trasmissione del dato.

Si propone pertanto di semplificare il meccanismo prendendo in considerazione

- un livello di ricognizione sui PdR dove la percentuale di successo dei dati raccolti sia dell'ordine del 95-97%.
- l'eliminazione l'indicatore di performance relativo alla qualità dei dati di misura effettivi  $\geq 30\%$  (OM3\_QG30),

Gli obiettivi minimi proposti potrebbero poi variare in vista di obiettivi a più lungo termine funzionali ai valori medi raggiunti dal settore e riscontrati nel corso degli anni.

---

**Q 14. Si condivide l'indennizzo sul rispetto di quanto previsto dal comma 14bis.2 del TIVG con riferimento ai PDR MG?**

Non concordiamo, sull'indennizzo e rispetto di quanto previsto dal comma 14bis.2 del TIVG con riferimento ai PDR MG perché troppo articolato sia come implementazione che come controllo.

---

**Q 15. Si condividono i valori unitari di ciascun indennizzo?**

---

<sup>5</sup> Sulle percentuali di successo della messa a disposizione dei dati, ribadiamo che le scelte operate dai costruttori ai fini del risparmio energetico della batteria, hanno comportato requisiti minimi prestazionali che potrebbero mal conciliarsi con l'anticipazione della messa a disposizione del dato al 4 gg lavorativo (cfr. Q4)



Pur comprendendo la necessità di incentivare la disponibilità dei dati al sistema in tempo utile ai fini dell'aggregazione del Settlement,

Va infatti tenuto conto che un eventuale ritardo di imputazione dei dati sul SII può essere causato da potenziali "n" motivi, pur non implicando la mancata disponibilità dal dato.

Rispetto tali eventualità, andrebbe chiarita l'applicazione dell'esenzione degli indennizzi in per cause di forza maggiore disciplinate al comma 69.1 lett. a) della RQDG. A titolo di esempio non esaustivo la casistica relativa agli attacchi hacker, che, in tali circostanze, esoneri dal pagamento degli indennizzi relativi alle tempistiche di trasmissione al SII. Un eventuale attacco informatico, se dimostrabile che l'impresa abbia adottato tutte le misure necessarie ad evitarlo, può infatti impedire in via temporanea l'accesso ai sistemi informativi aziendali, con conseguente impossibilità di trasmissione dei dati.

---

**Q 16. Si concorda con la modalità di gestione degli indennizzi che prevede la quantificazione dei medesimi da parte del SII, sulla base dei dati di misuramessi a disposizione dalle imprese di distribuzione?**

Seppure condivisibile la massimizzazione d'efficientamento del SII affidando allo stesso la centralità di questo tipo di processi, riteniamo auspicabile una semplificazione dei termini in modo che il DSO possa entrare nel merito dei controlli sugli importo da riconoscere agli UdD.

Vista la complessità del metodo sarebbe auspicabili che le modalità di gestione degli indennizzi vengano applicati dal 2023 lasciando il 2022 come anno per testare l'implementazione del meccanismo (senza applicazione) e consentire agli operatori di dotarsi di un analogo strumento di controllo (visto che anche il SII può commettere errori).

---

**Q 17. Si riscontrano criticità con riferimento alle tempistiche prospettate in merito all'entrata in operatività del sistema di indennizzi verso gli utenti della distribuzione? Se sì, motivare.**

In merito all'entrata in operatività del sistema di indennizzi verso gli utenti della distribuzione, tenuto conto degli economici richiamati al Q15, riteniamo altamente auspicabile procedere con un meccanismo di applicazione progressivo simile a quello prospettato nel Q8.